

# **COMUNE DI PALESTRO**

## **PROVINCIA DI PAVIA**

### **Determinazione del Responsabile del Servizio**

**N° 108  
del 29 aprile 2022**

**Oggetto: Predisposizione Piano economico finanziario TARI anno 2022/2025. Costi afferenti al Comune di Palestro.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove, del mese di aprile, nel proprio ufficio

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Rilevato** che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

**Visto** l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**Vista** la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

**Osservato**, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto “*Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti*”;

**Rilevato** che l'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, all'articolo 1.1 definisce il Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti come “*il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia*” ed il servizio integrato di gestione come “*il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti*”;

**Considerato** che il Comune di Palestro gestisce in economia l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

**Vista** la FAQ n. 1.1 pubblicata da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, con la quale l'Autorità ha precisato che “*I soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia. Qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera*”;

**Rilevata** la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*” ed in particolare quanto disciplinato all'articolo 1.4: “*Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF*”;

**Preso atto** di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 6.2 “*Il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

- a) *una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) *eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente”;*

**Vista** la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

**Preso atto** inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: “*In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF*”;

**Rilevato** che ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come “*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;

**Rilevato** che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

**Visto** anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: “*Le*

*province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000"; Considerato che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C., senza tuttavia disporre dell'adeguata formazione in merito agli adempimenti da adottare;*

**Osservato** che l'articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 prevede che "*Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza*";

**Considerato** che la FAQ 1.3 emanata dall'Autorità il 12 giugno 2020 ha rafforzato il concetto di separazione delle competenze come descritto al punto precedente, affermando che l'Ente territorialmente competente può coincidere con il gestore "*ad esempio qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera*";

**Considerato** che il Comune di Palestro ricade nella casistica appena descritta e che il Servizio Finanziario, come già per gli esercizi precedenti, ha effettuato la rilevazione dei costi e conseguente redazione del Piano Finanziario, mentre con provvedimento della Giunta Comunale verrà individuata l'unità organizzativa cui competrà la procedura di validazione e trasmissione all'Autorità del Piano definitivo aggregato;

**Osservato** che il Servizio Economico Finanziario può, ai fini della procedura sopra descritta, rivestire la funzione di soggetto gestore e pertanto il Responsabile del Servizio Finanziario risulta qualificato per procedere all'estrapolazione dei dati di costo e delle informazioni funzionali alla redazione del Piano Finanziario "grezzo" per l'anno 2021, essendo a conoscenza delle procedure e dei dati contabili certi riferiti alla gestione del servizio, potendo quindi sottoscrivere altresì la Dichiarazione di Veridicità di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione;

**Considerate** le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente ai gestori individuati come soggetti diversi dall'ente pubblico, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, facendo riferimento soltanto a criteri di contabilità privatistica, ponendo questo ufficio nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

**Evidenziato** che si è ritenuto di dar corso a quanto disciplinato dall'articolo 1.2 della Determinazione 2/2020/D/Rif che ha stabilito che "*Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF [...] devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR*";

**Rilevato** che la relazione individuata come "Allegato 2" alla presente determinazione contiene tutti gli elementi descrittivi necessari, comprese le fonti contabili obbligatorie e i criteri di imputazione dei costi, soprattutto in assenza di possibilità di imputazione diretta degli stessi al servizio di gestione della tariffa TARI, in modo che gli stessi siano sempre ricostruibili;

**Visto** il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 e, per gli enti privi di dirigenza, l'art. 109,

comma 2, che definiscono le prerogative dirigenziali e richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione della responsabilità del Servizio Economico Finanziario;  
**Ritenuto** di provvedere in merito;

**determina**

1. di predisporre il Piano Economico Finanziario “grezzo” per la TARI 2022/2025 di competenza del Comune in qualità di soggetto gestore;
- 2..di adottare gli allegati 1, 2 alla presente determinazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, redatti sulla base di quanto previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente alle appendici 1, 2 e 3 dell’allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif;
- 3.di sottoscrivere la Dichiarazione di Veridicità di cui all’allegato 3 in quanto consapevole che le informazioni e dei dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria inseriti negli allegati 1 e 2, trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge da questo Comune;
4. di approvare la relazione esplicativa del servizio di cui all’allegato 4 alla presente deliberazione in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18.2 dell’allegato A alla Deliberazione ARERA N. 443/2019;
- 4.di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
- 5.di trasmettere la presente determinazione e gli allegati che costituiscono parti integranti della stessa all’Ente Territorialmente Competente, come identificato con provvedimento della Giunta Comunale per quanto di competenza.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
(Scaramuzza Cristina)**

